

NR. 30 ANNO 2018

Venerdì 27 luglio



# Prometheus

## Settimanale "Prometheus"

Rubrica di aggiornamento normativo

### IN QUESTO NUMERO

1. L'istanza di occupazione di suolo pubblico per finalità elettorali è esente dall'imposta di bollo
2. Rinvio a settembre per il Monitoraggio I semestre 2018
3. La previsione di risorse per il rimborso delle spese legali per gli amministratori comunali è facoltativa e non obbligatoria
4. La mancata sottoscrizione del patto di integrità può essere sanata tramite soccorso istruttorio

## **1. L'istanza di occupazione di suolo pubblico per finalità elettorali è esente dall'imposta di bollo**

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 56/E del 18.07.2018, fornisce importati chiarimenti circa l'applicazione dell'imposta di bollo sull'istanza per occupazione di suolo pubblico finalizzata alla raccolta firme a sostegno di referendum, iniziative legislative popolari, petizioni ed istanze, nonché sulle relative autorizzazioni rilasciate dagli enti locali.

La normativa cui fare riferimento è il D.P.R. n. 642 del 1972 e, più in particolare, il relativo Allegato B, denominato "Tabella", contenente l'elencazione di "Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto", nel cui art. 1 vengono considerati esenti dal bollo:

- le petizioni agli organi legislativi;
- atti e documenti riguardanti liste elettorali,
- atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale.

Per comodità di lettura e completezza, elenchiamo di seguito gli atti individuati dall'art.1 dell'Allegato B:

- nella nozione di "petizioni agli organi legislativi", si possono ricomprendere sia le iniziative con le quali i cittadini esercitano il diritto loro riconosciuto dall'art. 50 della Costituzione in materia di proposte di leggi popolari, sia le analoghe iniziative previste dal Trattato dell'Unione europea e dagli Statuti regionali e locali;
- nella nozione di "atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali" rientrano tutte quelle iniziative finalizzate a consentire l'esercizio, da parte dei cittadini, dei diritti loro riconosciuti dalla Costituzione all'art. 71. In applicazione di tale principio, si ritiene che l'esenzione prevista dal richiamato art. 1 della Tabella con riguardo "agli atti e documenti relativi all'esercizio dei

diritti elettorali", possa ricomprendere anche gli atti e documenti riferiti ad iniziative mediante le quali i cittadini sollecitano un'attività legislativa, nei limiti, tuttavia, in cui tali iniziative siano previste e riconosciute dalla Costituzione o da altre previsioni normative a carattere comunitario, nazionale, regionale o locale.

Sulla base delle nozioni sopra esposte, l'Amministrazione finanziaria ritiene che le richieste di occupazione del suolo pubblico, e le relative autorizzazioni rilasciate dai Comuni, per la raccolta di firme, possano essere esentate in modo assoluto dal pagamento dell'imposta di bollo al ricorrere delle seguenti condizioni:

- siano finalizzate a sottoscrivere petizioni alle Camere (art. 50 della Costituzione), al Parlamento europeo (art. 227 del Trattato UE), ai consigli regionali e delle province autonome e ai consigli degli enti locali, secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti;
- siano rivolte a promuovere la presentazione di proposte di legge di iniziativa popolare alle Camere (art. 71 della Costituzione), alla Commissione europea (ECI), ai consigli regionali e delle province autonome, ai consigli degli enti locali, secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti;
- siano dirette a promuovere iniziative politiche per richiedere i referendum previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dagli Statuti delle regioni e delle province autonome, nonché dagli Statuti degli enti locali;
- siano finalizzate all'esercizio dei diritti di voto nell'ambito di una consultazione elettorale per la quale sia stata già fissata la data delle elezioni e l'attività propagandistica o informativa sia svolta durante il c.d. "periodo elettorale".

Le richieste di occupazione del suolo pubblico e i relativi provvedimenti di autorizzazione finalizzati ad iniziative diverse da quelle sopra previste, sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di euro 16, per il combinato disposto degli artt. 3 e 4 della tariffa annessa al D.P.R. n. 642/1972.

## **2. Rinvio a settembre per il Monitoraggio I semestre 2018**

Il termine per la trasmissione del monitoraggio del I semestre 2018 del saldo di finanza pubblica, fissato dalla norma per giorno 30 luglio 2018, è stato rinviato al mese di settembre. Infatti, nelle more della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato diffuso il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 luglio 2018, n. 182944, concernente il monitoraggio del saldo di finanza pubblica, di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 delle città metropolitane, delle province e dei comuni per l'anno 2018, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 469, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il citato decreto contiene dati relativi al monitoraggio da inserire nel prospetto MONIT/18 e le istruzioni per la sua trasmissione. Tenuto conto, quindi, che il DM è stato emanato in data successiva alla scadenza del periodo di riferimento del primo semestre 2018 (30 giugno) e a ridosso della scadenza prevista di trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento (30 luglio), considerato altresì il periodo delle ferie estive, si ritiene che il primo invio di informazioni, inerenti al monitoraggio del saldo finale di competenza del primo semestre 2018, possa aver luogo entro un mese dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Ciò premesso, considerato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avrà luogo presumibilmente nella prima decade di agosto, si ritiene che il termine per l'invio delle informazioni relative al primo semestre 2018 possa essere fissato non oltre il 10 settembre 2018.

## **3. La previsione di risorse per il rimborso delle spese legali per gli amministratori comunali è facoltativa e non obbligatoria**

Il comma 5 dell'art. 86 del TUEL, come novellato dall'art. 7-bis della Legge 6 agosto 2015, n. 125, consente, e non impone, al Comune di destinare, in sede di bilancio, risorse sia per l'assicurazione degli amministratori sia per il rimborso delle spese legali da essi sopportate, nei casi ammessi, e comunque "senza nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica". Quest'ultima disposizione comporta che la relativa spesa sia stata prevista in bilancio, garantendo il mantenimento degli equilibri tra il complesso delle entrate e delle spese della parte corrente del bilancio finanziario triennale.

La Corte dei conti ha avuto modo di occuparsi della norma in diverse occasioni (cfr., ad esempio, sez. reg. di controllo per la Basilicata, del. n. 45/2017/PAR) precisando che, trattandosi di scelte che comportano vantaggi economici per gli stessi amministratori che le assumono, è necessario che l'ente predetermini, nelle forme previste dal rispettivo ordinamento, i criteri e le modalità cui devono attenersi per l'assegnazione o il riparto dello stanziamento, la cui osservanza deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di rimborso, ai sensi dell'art. 12, L. n. 241 del 1990; la mancata previsione iniziale o l'insufficiente stanziamento non possono essere superati riconoscendo il debito fuori bilancio, né è consentito apportare variazioni allo stanziamento senza prima aver rigorosamente accertato il mantenimento degli equilibri.

Inoltre, di recente, la sez. reg. di controllo per il Veneto, con la del. n. 240/2018/PAR, ha affermato che la norma non trova applicazione per spese riferite a vicende o a fasi processuali concluse prima dell'entrata in vigore della novella (15 agosto 2015).

#### **4. La mancata sottoscrizione del patto di integrità può essere sanata tramite soccorso istruttorio**

L'art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/16), prevede espressamente che *"Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui*

all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica".

Nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in particolare, il soccorso istruttorio è lo strumento che consente di rimediare a eventuali omissioni, incompletezze e/o irregolarità di informazioni e documenti utili ai fini della partecipazione alla gara mediante l'integrazione, in caso di omissione od incompletezza della documentazione, o la regolarizzazione di documenti già presentati ma affetti da irregolarità o errori materiali.

La *ratio* dell'istituto è evidentemente quella di limitare le ipotesi di esclusione degli operatori economici dalle procedure di gara ai soli casi di carenze gravi e sostanziali dei requisiti di partecipazione alla gara, conseguentemente ampliando la possibilità di concorrere all'aggiudicazione del contratto pubblico, in ossequio al principio del *favor participationis*.

Secondo il TAR Abruzzo, L'Aquila, sent. 12 luglio 2018, n. 294, poiché l'omissione della sottoscrizione del "patto d'integrità" non attiene ai requisiti essenziali dell'offerta, in caso di mancata presentazione del documento è corretta l'applicazione dell'istituto del c.d. soccorso istruttorio.

SETTIMANALE DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO – NR. 30/2018

CHIEDI INFORMAZIONI SUL SERVIZIO "PROMETHEUS" CHIAMANDO AL NUMERO 0965.28125

INTERDATA CUZZOLA SRL - VIA DEL GELSOMINO 37, 89128 REGGIO CALABRIA – E-MAIL:  
[CENTROSTUDI@CUZZOLA.IT](mailto:CENTROSTUDI@CUZZOLA.IT) - [WWW.CUZZOLA.IT](http://WWW.CUZZOLA.IT)